

Oggetto

Domande fondate sull'articolo 263 TFUE e dirette all'annullamento delle decisioni della BCE, rispettivamente,

ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/98, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/100, ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/101 e ECB/SSM/2016-969500TJ5KRTCJQWXH05/99, del 29 gennaio 2016, adottate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), dell'articolo 93 del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate («Regolamento quadro sull'MVU») (GU 2014, L 141, pag. 1), e degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Dispositivo

- 1) I ricorsi sono respinti.
- 2) La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres e la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 175 del 17.5.2016.

Sentenza del Tribunale 26 aprile 2018 — Azarov / Consiglio

(Causa T-190/16) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Mantenimento del nome del ricorrente nell'elenco — Diritti della difesa — Principio di buona amministrazione — Sviamiento di potere — Diritto di proprietà — Libertà dell'iniziativa economica — Errore manifesto di valutazione»)

(2018/C 200/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 76), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/311 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2016, L 60, pag. 1), in quanto il nome del ricorrente è stato mantenuto nell'elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. Mykola Yanovych Azarov è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 222 del 20.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2018 — Walfood / EUIPO — Romanov Holding (CHATKA)

(Causa T-248/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo CHATKA — Marchio internazionale figurativo anteriore CHATKA — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001)»]

(2018/C 200/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Walfood SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: E. Cornu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Romanov Holding, SL (La Moraleja, Spagna) (rappresentanti: S. García Cabezas e R. Fernández Iglesias, avvocati)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2016 (procedimento R 150/2015-5), relativa ad un procedimento di annullamento tra la Romanov Holding e la Walfood.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Walfood SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 270 del 25.7.2016.

Sentenza del Tribunale del 26 aprile 2018 — Convivo/EUIPO — Porcesadora Nacional de Alimentos (M'Cooky)

(Causa T-288/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio denominativo M'Cooky — Marchio nazionale figurativo anteriore MR.COOK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001] — Rischio di confusione»]

(2018/C 200/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Convivo GmbH (Vienna, Austria) (rappresentante: C. Düchs, avvocato)